



08401-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/09/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ARTURO CORTESE
- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Dott. ALDO ESPOSITO
- Dott. ANTONIO MINCHELLA
- Dott. ANTONIO CAIRO

- Presidente - SENTENZA N. 10091/2016
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 51509/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BURZOMI ANTONIO N. IL 01/10/1989

avverso la sentenza n. 4/2015 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 20/07/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Uominio Z...*
che ha concluso per *... rispetto del ricorso*

1/2

RITENUTO IN FATTO

1. Burzomi Antonio, presentandosi ai CC. di Varapodio verso le ore 12.40 del 17 maggio 2013, spontaneamente riferiva di aver esploso poco prima colpi di pistola contro Cirillo Vincenzo, all'esito di una colluttazione nel centro del paese, uccidendolo. Il Burzomi veniva per questo tratto in arresto ed accusato dell'omicidio del Cirillo, aggravato dai futili motivi, del porto e della detenzione dell'arma utilizzata per questo e della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., per aver esploso colpi di arma da fuoco in luogo pubblico.

Le indagini si sviluppavano con le dichiarazioni dell'imputato, rese nelle forme di legge, gli accertamenti di polizia sullo stato dei luoghi ove il delitto era stato commesso, l'acquisizione di registrazioni di videosorveglianza, gli esami di rito sul corpo della vittima, i risultati dell'esame cosiddetto stub. Una perizia di ufficio, infine, accertava che l'imputato, al momento dei fatti, era parzialmente incapace di intendere e di volere

Su richiesta dell'imputato si dava corso al giudizio abbreviato ed all'esito il GUP condannava il Burzomi alla pena di anni sedici di reclusione, riconosciuto il vizio parziale di mente e concesse le attenuanti generiche, valutate equivalenti alle contestate aggravanti, applicato il vincolo della continuazione e la diminuzione per il rito.

2. Il GUP ricostruiva i fatti di causa come segue: l'imputato, il giorno del delitto, vedendo passare davanti al bar ove si trovava Cirillo Vincenzo a bordo di uno scooter, gli chiedeva la restituzione di un prestito di 100,00 euro, fattogli in passato, ricevendone un rifiuto; di qui la sua reazione, alla quale era seguita una vera e propria colluttazione, nel corso della quale erano stati esplosi i colpi mortali.

Il GUP perveniva poi alla sua decisione negando il riconoscimento in favore dell'imputato dell'esimente della legittima difesa, invocata anche nelle forme dell'eccesso colposo e putativa, in considerazione che sul luogo del delitto erano stati rinvenuti cartucce calibro 7,65 e bossoli cal. 32, mentre la pistola consegnata dal prevenuto era una sola, quella cal. 7,65, circostanza questa dalla

1

quale il GUP aveva tratto la convinzione che i due rivali fossero entrambi armati, di guisa che era stata negata l'esimente in parola perché comunque creata dall'imputato la situazione di pericolo.

Il GUP inoltre, contro le richieste difensive volte ad espungerla dall'accusa, riteneva sussistente, nella specie, l'aggravante dei futili motivi, individuati nella reazione dell'imputato per la mancata restituzione della modesta somma di euro 100,00, e negato per converso l'attenuante della provocazione.

3. Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello l'imputato insistendo nel riconoscimento della legittima difesa, anche nelle forme attenuate, chiedendo, sulla base di una consulenza di parte, il riconoscimento del vizio totale di mente in luogo di quello soltanto parziale, domandando la esclusione dell'aggravante contestata ed il riconoscimento della provocazione. Nel corso del giudizio di secondo grado si provvedeva alla rinnovazione dibattimentale per consentire una perizia sui bossoli ritrovati sul luogo del delitto, perizia che concludeva nel senso che i bossoli, ancorché di diverso calibro, erano tutti utilizzabili dall'arma usata per la consumazione dell'omicidio.

Con sentenza pronunciata il 20 luglio 2015 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria riduceva la pena ad anni quindici di reclusione, confermando nel resto quella di prime cure.

Quanto alla legittima difesa opinava la corte territoriale che, anche tenendo conto del relevantissimo esito della perizia la quale aveva accertato che le armi utilizzate nel corso della colluttazione mortale non furono due ma una soltanto, come fin dal primo momento dichiarato dall'imputato, arma riferibile alla vittima, come provato dalla presenza di particelle di polvere da sparo sul suo boxer ed all'interno dei jeans indossati (il prevenuto sin dal primo momento ha riferito che la vittima aveva la pistola nella cintola dei pantaloni) nella specie non poteva ritenersi ricorrente l'esimente della legittima difesa. A tale conclusione il collegio di merito perveniva considerando e valorizzando le seguenti circostanze: l'inizio del litigio fu dovuto all'iniziativa dell'imputato, indispettito dopo il rifiuto della vittima di restituirgli il prestito fattogli; secondo quanto riferito dallo stesso prevenuto, la necessità della difesa sorse quando

aveva disarmato l'avversario e perché comunque minacciato dal rivale; essendo armato, l'imputato era in una posizione di forza rispetto alla vittima ed aveva più soluzioni per difendersi senza uccidere (sparare in aria, mirare alle gambe, fuggire); gli spari a ripetizione evidenziano una volontà omicida e non già un intento difensivo. Tali conclusioni infine, ad avviso della corte di merito, escludevano automaticamente la possibilità di prospettare la ricorrenza di una legittima difesa putativa ovvero un eccesso colposo in essa.

In riferimento alla capacità di intendere e volere opinava la corte di secondo grado che i rilievi difensivi sulla perizia di ufficio si appalesavano generici e comunque inidonei ad insinuare dubbi sulla coerenza e correttezza delle acquisite conclusioni.

In ordine, infine, alla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, riteneva la corte di merito corretto il giudizio del giudice di prime cure sul rilievo che, pur dovendosi ritenere la mancata restituzione di euro 100,00 l'antefatto della vicenda, esso andava considerato alla stregua del pretesto della lite e del successivo omicidio.

4. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa quattro motivi di impugnazione.

4.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 co. III c.p.p., 52, 55, 575 e 577 comma I n. 4 e 61 n.1 c.p., in particolare osservando: le ragioni illustrate dalla corte territoriale per negare la ricorrenza nella specie dell'esimente della legittima difesa, anche nelle forme attenuate previste dall'ordinamento, appaiono in contrasto con i principi di diritto affermati dal giudice di legittimità (la difesa cita e richiama Sez. VI, 29.3.2000, ric. PG e D'Angelo; Sez. I, 2170/1999, ric. Laruina); va in primo luogo evidenziato che la perizia disposta in secondo grado ha accertato la decisiva circostanza che pistola usata nella vicenda era una soltanto ed era quella della vittima, con ciò confermandosi le dichiarazioni rese dall'imputato sin dal primo momento; un contrario opinamento aveva indotto il GUP a negare la legittima difesa in favore del prevenuto sul rilievo che entrambi i contendenti erano armati;

rimane la illogicità di vedersi riconfermata una valutazione sfavorevole all'imputato sul punto nonostante non sussistano più dubbi che la pistola era una soltanto e che ad averne la disponibilità era la vittima; al riguardo, inoltre, la corte valorizza un dato travisato, come talc già denunciato con l'atto di appello, e cioè che antecedente ai fatti di causa, qualche ora prima, vi sarebbe stato un incontro scontro tra la vittima e l'imputato, circostanza questa estranea al processo e da alcuna fonte ribadita; il dato di fatto emerso nel processo è che l'imputato si è difeso da una persona armata, la quale lo minacciava ed anche quando quest'ultima è stata disarmata non è venuto meno il pericolo, posto che la vittima, alzatasi in piedi, aveva preso ad andare incontro all'imputato minacciandolo di morte; tutto ciò è confermato dalle registrazioni acquisite agli atti e dalle dichiarazioni del prevenuto, dimostratesi sempre sincere e coerenti con gli accertamenti di polizia; la situazione di pericolo è stata creata dalla vittima quando si è armato e non già dal ricorrente quando si è difeso; l'imputato ignorava che la vittima fosse armata; deve poi essere denunciato che la corte non ha mai considerato, nella valutazione dei fatti, che l'imputato, in quei momenti, non era nel pieno possesso delle sue facoltà e che per questo è stato riconosciuto parzialmente incapace di intendere e volere; tanto ai fini di valutare le ragioni per le quali sparò più volte, ovvero non mirò in alto, ovvero ancora perché non si dette alla fuga.

4.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente vizio della motivazione in relazione agli artt. 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 4 e 7 l. 895/1967, 703 e 61 n. 2 c.p., sul rilievo che i reati di porto e detenzione di pistola e quello di esplosione di armi da fuoco in luogo pubblico contrastano con il dato di fatto, acquisito, che l'arma era della vittima e che a portarla e detenerla era stata sempre la vittima.

4.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente vizio della motivazione con riferimento agli artt. 577 comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 61 n. 1 c.p. e 62 n. 2 c.p., in particolare osservando: erroneamente ed illogicamente i giudici di merito hanno collegato la contestazione dell'aggravante dei futili motivi al debito di 100,00 euro, per la cui restituzione insorse il

diverbio poi tragicamente conclusosi; l'omicidio non è affatto ricollegabile a quel debito, mero antefatto della vicenda; l'omicidio è la conseguenza della colluttazione nella quale la vittima ebbe parte attiva ed in seguito a circostanze imprevedibili per l'imputato, il porto dell'arma da arte della vittima medesima; il prevenuto non aveva con sé alcuna arma; anche in ordine alla provocazione ha ignorato la corte territoriale la circostanza che lo stesso imputato ha riferito di essere stato deriso dalla vittima e che per questo vi fu la sua reazione adirata; né può evocarsi, a sfavore della tesi difensiva, il criterio della proporzionalità, incongruo, come è noto, in materia, ove occorre valutare quello dell'adeguatezza; nel caso di specie, inoltre, sul punto deve essere considerata la patologia psichiatrica dell'imputato.

4.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, alla valutazione delle riconosciute attenuanti generiche ed alla contestazione della recidiva, ritenuta dal giudice a quo immotivatamente nonostante la relativa censura di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Infondato è il primo motivo di ricorso in materia di legittima difesa. Al riguardo osserva il Collegio che la motivazione impugnata si appalesa del tutto logica là dove evidenzia che la situazione evocata dall'imputato e nel cui contesto egli stesso inserisce il pericolo giustificativo della condotta omicidiaria, non può considerarsi tale, perché la pistola era ormai nella sua disponibilità e non più in quella della vittima, di guisa che non vi era in quel momento, quando cioè furono esplosi i colpi mortali di pistola, alcun pericolo imminente per la sua vita. Erra pertanto la difesa allorché rappresenta la situazione decisiva per la valutazione della situazione di pericolo nel momento a quello precedente (ora detto) e cioè quando l'arma era ancora nella disponibilità della vittima, giacché quella fase della vicenda si era esaurita e la situazione concreta era ormai radicalmente mutata, assumendo contorni del tutto diversi: l'imputato armato da una parte e la vittima che si alza da terra ed affronta il rivale dall'altra. Di qui la piena coerenza logica della motivazione impugnata là dove indica

le alternative che il prevenuto aveva a disposizione anzicchè sparare a ripetizione colpi contro l'avversario, con tale condotta evidenziando, secondo conclusioni del giudice del fatto, una volontà di uccidere.

E' appena il caso inoltre di aggiungere che la ritenuta assenza della esimente esclude, di necessità, la collegata ipotesi dell'eccesso colposo in essa (non si può eccedere in ciò che non ricorre in concreto: cfr. sez. 1, n. 18926 del 10.4.2013, Rv. 256017) e che le ragioni illustrate dalla corte territoriale per motivare la esclusione della esimente in parola (qui riportate in sintesi al paragrafo sub 3) della premessa in fatto) appaiono anch'esse in palese contrasto logico con la ipotizzabilità della fattispecie della legittima difesa putativa.

2. Parzialmente fondato è, viceversa, il secondo motivo di doglianza.

2.1 Ed invero nel caso in esame la detenzione non può essere riferita all'imputato e sul punto la sentenza deve essere pertanto annullata avendo essa comunque motivato in senso contrario

Secondo consolidato insegnamento della corte, in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (così Sez. 6, Sentenza n. 46778 del 09/07/2015 Rv. 265489; in motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto; conf. N. 7759 del 1996 Rv. 205532, N. 4490 del 2002 Rv. 220647, N. 32967 del 2010 Rv. 248272, N. 18410 del 2013 Rv. 255687).

Nel caso di specie la detenzione ed il contestuale porto dell'arma, attese le certe acquisizioni processuali, sono condotte riferibili alla vittima, mentre all'imputato può essere ragionevolmente contestato

il semplice porto allorchè disarmò la vittima stessa, si impadronì dell'arma e la usò in suo danno. L'utilizzo della pistola infatti appare coerente con la nozione giuridica e fattuale di porto d'arma, mentre viceversa non può essere riferito al prevenuto, nella situazione data, una condotta riconducibile alla nozione giuridica e prima ancora fattuale di detenzione, che implica una condotta passiva di mero possesso della cosa, al contrario della dinamicità del porto, il quale può risolversi anche nel solo momento in cui l'arma venga utilizzata, come nella fattispecie, per sparare. Sul punto, pertanto, la sentenza di merito deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta detenzione da ritenere assorbita nella condotta del porto di pistola.

2.2 Sulla contestata contravvenzione di cui all'art. 703 c.p., viceversa, ritiene il Collegio infondata la censura difensiva. Le ragioni ed i motivi che in concreto hanno determinato la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice sono infatti irrilevanti per la ricorrenza del reato, i cui requisiti oggettivi, sparare in luogo pubblico, e soggettivi, consapevolezza di esplodere colpi di arma da fuoco in luogo pubblico, sono stati logicamente ritenuti dai giudici territoriali, nella specie, inconfutabili. Sul punto, pertanto, il ricorso va rigettato.

3. Fondato ritiene infine la corte anche la censura difensiva relativa all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., co 1 n. 1. Erroneamente ed illogicamente hanno infatti i giudici di merito riferito il movente del delitto al prestito di 100,00 euro rivendicato dall'imputato ed a suo tempo riconosciuto in favore della vittima. Nella vicenda omicidiaria la circostanza data dal prestito costituisce un semplice antecedente, giacchè le ragioni dirette dell'omicidio sono da rinvenirsi nella situazione psicologica di rabbia reciproca, eppertanto di reciproca ostilità e contrapposizione violenta, venutasi a creare in seguito alla colluttazione ed alla reazione della vittima, la quale impugnò la pistola portata con sé in qualche modo usandola contro il prevenuto per minacciare o per intimidire. Rispetto a tale decisivo contesto, la richiesta iniziale di restituzione del denaro, giova ribadirlo, integra un mero antecedente, mai assunto a motivo (o movente) della condotta contestata all'imputato, il quale uccise il rivale perché con lo stesso azzuffatosi e quindi agendo in uno stato

di rabbia, vieppiù determinante, nella degenerazione degli accadimenti, a cagione del vizio parziale di mente in cui si trovava. Né privo di rilievo ai fini della valutazione correttamente accreditata dal giudice territoriale deve ritenersi l'ulteriore acquisizione fattuale, da considerarsi processualmente certa, che lo stato di rabbia dell'imputato fu in qualche misura provocato anche dall'atteggiamento della vittima e dalla sua decisione di sfoderare in quel contesto la pistola portata con sé, della quale, prima della lite, il prevenuto nulla sapeva.

Sul punto, pertanto, deve la Corte provvedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed alla esclusione dell'aggravante.

4. Non può trovare invece ingresso la doglianza difensiva sulla provocazione. Poggia la difesa il suo opinare sulle irrisioni che, ha accusato l'imputato, la vittima gli avrebbe indirizzato. Al riguardo osserva la corte che la censura difensiva risulta sviluppata in termini di inammissibile genericità. Non solo, va poi decisamente rilevato, ai fini dell'invocato giudizio, che le supposte irrisioni non hanno trovato adeguato spazio probatorio nel processo, giacché semplicemente riferite dall'imputato eppertanto correttamente non considerate dal giudice di merito, con valutazione insindacabile in questa sede di legittimità.

5. In ordine al quarto motivo, con il quale la difesa ha sviluppato censure sulla pena, sul bilanciamento delle circostanze e sulla recidiva, osserva infine la Corte che la motivazione impugnata, pur in presenza di una specifica doglianza di appello sulla decisione di ritenere la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 c.p., nulla ha motivato al riguardo, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado. Di qui una omissione motivazionale rilevante in sé anche sotto il profilo della violazione di legge, perché violato il relativo obbligo.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per consentire quella valutazione di merito rimessa dall'ordinamento al giudice territoriale.

Ogni altra questione relativa al regolamento sanzionatorio, in considerazione del parziale accoglimento del terzo motivo di impugnazione e del quarto, *in parte qua*, deve ritenersi ormai assorbito.

P. T. M.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., che esclude, ed in ordine al reato di detenzione di arma in quanto assorbito nel porto di arma; annulla la stessa sentenza in ordine alla recidiva di cui all'art. 99 co. 4 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, dichiarando assorbito il motivo relativo al giudizio di comparazione delle circostanze. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, addì 15 settembre 2016

Il cons. est.

Il Presidente

